COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 49	DATA 13-03-2024

OGGETTO:
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNI 2020/2028. ADEGUAMENTO ALLO SCHEMA TIPO DELIBERAZIONE ARERA DEL 03/08/2023 N. 385/2023/R/RIF. APPROVAZIONE BOZZA DI APPENDICE AL CONTRATTO.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **TREDICI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6 TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°. **49** DEL **13/03/2024**

OGGETTO: Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale anni 2020/2028. Adeguamento allo schema tipo Deliberazione ARERA del 03/08/2023 n. 385/2023/R/RIF. Approvazione bozza di appendice al contratto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 l'Amministrazione comunale di Canegrate ed ALA, società *in house* di secondo grado, hanno stipulato in data 19/10/2020 (con atto del Segretario Comunale Rep. 6275) un Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di igiene ambientale, decorrente dal 01/01/2020 fino al 31/12/2028.

Regione Lombardia non ha previsto per la gestione del servizio rifiuti l'istituzione di ambiti territoriali di carattere provinciale, o di estensione più ampia. Ne consegue che in Lombardia il servizio rifiuti è affidato a livello comunale, per un totale di oltre 1.500 Comuni.

L'art. 1, comma 527, legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità per la regolazione (ARERA) i poteri assegnati alla stessa dalla legge 481/1995 nel settore dell'energia elettrica e gas (e successivamente pure nel settore idrico) anche nel settore dei rifiuti urbani, al fine di migliorare la regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, di garantire livelli adeguati di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali e per garantire l'adeguamento delle infrastrutture agli obiettivi della normativa europea. Tra i poteri di regolazione assegnati dal legislatore ad ARERA nel settore rifiuti urbani, la lettera e) prevede quello di definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'art. 203 del d.lgs. 152/2006 (codice ambiente).

Nell'ambito della più ampia riforma dei servizi pubblici locali (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) l'Autorità per la regolazione (ARERA), con delibera 3 agosto 2023, n. 385/2023/R7rif, ha quindi approvato lo schema tipo del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti e ha stabilito, tra le altre cose, "*... che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio...*" entro 30 giorni dal termine fissato dalla legge per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Dato atto che, nel rispetto delle disposizioni normative introdotte dall'Autorità per la regolazione, successivamente alla firma del Contratto di Servizio in vigore, le Parti hanno convenuto sulla necessità di integrare il contratto medesimo, al fine di rendere attuali le condizioni contrattuali, ai sensi dello schema tipo di ARERA.

Dato atto che la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28/12/2022;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2022;

Ritenuto che per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere all'approvazione della bozza di Appendice al Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale affidata ad Aemme Linea Ambiente S.r.l.;

Vista la bozza di Appendice al Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale affidata ad Aemme Linea Ambiente S.r.l.;

Acquisito il parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e tutte le argomentazioni sopra esposte formano parte integrate e sostanziale del presente deliberato.

2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, l'unita bozza dell'Appendice al Contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale, affidato ad Aemme Linea Ambiente S.r.l., redatta in conformità dello schema tipo della Deliberazione ARERA del 03/08/2023 n. 385/2023/R/RIF;

3. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente a sottoscrivere l'Appendice al Contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale affidato ad Aemme Linea Ambiente S.r.l.;

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma de D.Lgs. 267/2000.

All.ti:
- *parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
- *bozza "Appendice al Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Canegrate".*

COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ecologia@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 49 assunta in data 13 MAR. 2024

☒ GIUNTA COMUNALE ☐ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale anni 2020/2028. Adeguamento allo schema tipo Deliberazione ARERA del 03/08/2023 n. 385/2023/R/RIF. Approvazione bozza di appendice al contratto.**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE
Arch. A. Zottarelli

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 49 del 13/03/2024

Aemme Linea Ambiente s.r.l.

Comune di Canegrate

Appendice al Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Canegrate

APPENDICE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI CANEGRATE

L'anno duemila ventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nella Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n. 1, davanti a me dott.ssa Teresa La Scala, Segretario Generale del Comune di Canegrate, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:

per il Comune di CANEGRATE (C.F. 00835500158), nel seguito anche "Comune" o "Amministrazione Comunale" l'Arch. Antonino Zottarelli , nato a Legnano il 26/11/1970, domiciliato per la carica in Canegrate, via Alessandro Manzoni n. 1 il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Canegrate, nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 15 del 21/12/2023 ex artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 (divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 27/01/2020);

per la Società Aemme Linea Ambiente s.r.l., nel seguito anche "Società" o anche solo "ALA" (C.F. e P.IVA.....), con sede in Magenta, Via Crivelli n. 39, l'ing. Stefano Migliorini, nato a Lodi il 03 agosto 1977, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della società Aemme Linea Ambiente s.r.l., in legale rappresentanza della stessa e pertanto nell'esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri;

nel seguito denominati anche le "PARTI", se considerati congiuntamente.

PREMESSO CHE

a) In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 l'Amministrazione comunale di Canegrate ed ALA, società *in house* di secondo grado, hanno stipulato in data 19/10/2020 (con atto del Segretario Comunale Rep. 6275) un Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di igiene ambientale, decorrente dal 01/01/2020 fino al 31/12/2028.

b) Regione Lombardia non ha previsto per la gestione del servizio rifiuti l'istituzione di ambiti territoriali di carattere provinciale, o di estensione più ampia. Ne consegue che in Lombardia il servizio rifiuti è affidato a livello comunale, per un totale di oltre 1.500 Comuni.

c) L'art. 1, comma 527, legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità per la regolazione (ARERA) i poteri assegnati alla stessa dalla legge 481/1995 nel settore dell'energia elettrica e

gas (e successivamente pure nel settore idrico) anche nel settore dei rifiuti urbani, al fine di migliorare la regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, di garantire livelli adeguati di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali e per garantire l'adeguamento delle infrastrutture agli obiettivi della normativa europea. Tra i poteri di regolazione assegnati dal legislatore ad ARERA nel settore rifiuti urbani, la lettera e) prevede quello di definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'art. 203 del d.lgs. 152/2006 (codice ambiente).

d) Nell'ambito della più ampia riforma dei servizi pubblici locali (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) l'Autorità per la regolazione (ARERA), con delibera 3 agosto 2023, n. 385/2023/R7rif, ha quindi approvato lo schema tipo del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti e ha stabilito, tra le altre cose, "... *che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio...*" entro 30 giorni dal termine fissato dalla legge per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

e) Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative introdotte dall'Autorità per la regolazione, successivamente alla firma del Contratto di Servizio in vigore, le Parti hanno convenuto sulla necessità di integrare il contratto medesimo, al fine di rendere attuali le condizioni contrattuali, ai sensi dello schema tipo di ARERA.

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse

Le parti convengono che le premesse nonché gli atti menzionati nella presente Appendice, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo la parte in premessa e prima dell'art. 1, il seguente art. 1 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 0":

Articolo 1. Definizioni (art. 0 del CdS)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (di seguito: "Autorità") *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

Progetto tecnico (economico) è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;

Parti sono il Comune affidante e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;

Servizio affidato è il servizio di gestione dell'igiene urbana e ambientale affidato al Gestore, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e comprendente le attività di cui all'art. 2 del presente contratto.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 1 il seguente art. 2 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 1.01":

Articolo 2. Oggetto

All'art. 2 del Contratto di Servizio 19/10/2020 è aggiunto il seguente paragrafo: " Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

[*il contenuto del comma 2.3 seguente nel contratto tipo è già esplicitato nel CdS nel corpo degli articoli 7, 9, 11, 12*].

[*il contenuto dell'art. 3 contratto tipo è presente nella parte in premessa e nell'art. 1 del CdS]*

[*il contenuto dell'art. 4 del contratto tipo è presente nell'art. 2 del CdS]*

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 1, il seguente art. 3 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 1.02":

Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

[il contenuto dell'art. 3 del contratto tipo è esplicitato nel CdS nel corpo del dell'art. 1]

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di gestione *in house providing*, in adempimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del

19/12/2019 e dei suoi allegati, ove sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

3.2 In ragione del modello di gestione secondo il regime dell'*in house providing*, il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti di ALA, secondo le modalità previste dalle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione *ex* articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, dei patti parasociali e del presente contratto.

***

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 2, il seguente art. 4 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 2.02":

Articolo 4. Perimetro del Servizio affidato

[*il contenuto dei commi 4.1, 4.2 del contratto tipo è esplicitato nel CdS nel corpo dell'art. 2; il comma 4.3 del contratto tipo è esplicitato nel CdS all'art. 5; il contenuto del comma 4.4 è presente nel CdS all'art. 4 e nell'art. 18]*

4.1 L'organizzazione del Servizio affidato è svolta sotto l'esclusiva responsabilità di ALA, che ne definirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità con il Progetto Tecnico e con la disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

4.2 Le Parti concordano che, salvo il preventivo consenso da parte del Comune, ALA non potrà concludere con i singoli utenti privati contratti integrativi delle prestazioni oggetto del presente contratto.

***

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 3, il seguente art. 5 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 3.01":

Articolo 5. Durata dell'affidamento

[il contenuto dell'art. 5.1 del contratto tipo è presente nel CdS all'art. 3]

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle normative vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 6 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.04":

Articolo 6. Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al Servizio affidato, che deve garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, tiene conto del metodo tariffario pro tempore vigente.

[*il corrispettivo è regolato nel CdS dall'art. 14.1*]

6.2 L'ultimo capoverso del comma 14.1 è così modificato: "*Per gli anni successivi, i corrispettivi saranno rideterminati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di ARERA pro tempore vigenti, fermo restando il rispetto del principio di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, basato anche sulla determinazione della tariffa*".

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 7 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.05":

Articolo 7. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune di Canegrate garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi Articoli 26.2 e 26.3.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 8 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.06":

Articolo 8. Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2022, redatto secondo il metodo *pro tempore* vigente per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni al tempo previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento contiene altresì la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

8.2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio.

8.3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 9 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.07":

Articolo 9. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette al Comune di Canegrate;

b) il Comune di Canegrate, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore previsti all'articolo 6 del Decreto legislativo 201/22, valida le informazioni e i dati

forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) il Comune di Canegrate adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3. Il Comune di Canegrate assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 10 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.08":

Articolo 10. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune di Canegrate istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 11 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.09":

Articolo 11. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento

almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro di cui al precedente Articolo 4 o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 12 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.10":

Articolo 12. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune di Canegrate decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune ... nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 9, il seguente art. 13 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 9.01":

Articolo 13. Obblighi in materia di qualità e trasparenza

[il contenuto dell'art. 13 del contratto tipo è in parte contenuto nel CdS all'art. 9] inoltre si aggiungono i seguenti commi:

13.1 la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente è approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28/12/2022.

13.2 [*Nel caso in cui siano previste successive variazioni*] Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigenti, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 14, il seguente art. 14 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 14.11":

Articolo 14. Ulteriori obblighi del Comune

14.1 Il Comune di Canegrate è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio affidato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio. [*questo capoverso è esplicitato nel CdS all'art. 14.2].*

Articolo 15. Ulteriori obblighi del Gestore

[*il contenuto dell'articolo 15 del contratto tipo è esplicitato nel CdS all'art. 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 24].*

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 12, il seguente art. 16 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 12.01":

Articolo 16. Obblighi del Gestore

[*contenuto dell'art. 16 del contratto tipo è presente nel CdS all'art. 13] si aggiunge il seguente comma:*

16.1 Il Gestore dovrà assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a n. 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.

16.2 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 13.04, il seguente art. 17 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 13.05":

Articolo 17. Programma di controlli

17.1 Il Comune di Canegrate predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune di Canegrate anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli, il Comune di Canegrate verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune di Canegrate

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 13.05, il seguente art. 18 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 13.06":

Articolo 18. Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune di Canegrate effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

18.2 Il Comune di Canegrate potrà altresì, in ogni momento là dove lo ritenga necessario o anche solo opportuno, svolgere attività di controllo e monitoraggio sulla regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e sul rispetto degli standard previsti dal Progetto Tecnico.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 17, il seguente art. 19 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 17.01":

Articolo 19. Penali

[il contenuto dell'art. 19 del contratto tipo è presente nel CdS all'art. 17] si aggiunge il seguente comma:

19.1 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi dell'art. 19, per le successive determinazioni di competenza.

19.2 Le Parti concordano che, nell'ipotesi in cui siano applicate delle penali ai sensi dei commi precedenti e vi siano delle contestazioni a riguardo, attiveranno la procedura

conciliativa di cui al successivo Articolo 24. L'attivazione della procedura conciliativa sospende l'applicazione delle penali, fermo restando il termine massimo per la conclusione della procedura medesima di cui all'Articolo 24.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 17, il seguente art. 20 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 17.02":

Articolo 20. Sanzioni

20.1 Il Comune di Canegrate è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 21, il seguente art. 21 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 21.01":

Articolo 21. Condizioni di risoluzione

[articolo presente nel CdS all'art. 21] All'art. 21, al terzo capoverso, dopo la lettera k) alla frase: *"L'Amministrazione, a mezzo di regolare diffida"* si aggiunge: *", ai sensi dell'art. 1454 del codice civile,".*

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 3, il seguente art. 22 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 3.02":

Articolo 22. Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[articolo parzialmente presente nel CdS all'art. 3] aggiungere:

22.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. Al fine dell'individuazione del valore di subentro, il Comune tiene altresì conto degli eventuali investimenti realizzati da ALA ma non completamente ammortizzati. A tal fine, il Gestore trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'articolo 1406 del Codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio al gestore entrante risulti alle dipendenze del Gestore, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile ai lavoratori di ALA nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, dopo l'art. 26, il seguente art. 23 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 27.03":

Articolo 23. Trattamento del personale

23.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più

rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 24./25. Coperture garanzie assicurative

[articolo presente nel CdS all'art. 16]

Articolo 26. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

[articolo presente nel CdS all'art. 26]

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, all'art. 26, il seguente art. 27 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 26.01":

Articolo 27. Rinvio

La presente appendice contrattuale è da intendersi quale integrazione della disciplina di cui al Contratto di Servizio tra le Parti intervenuto in data 19/10/2020, benché non ritrascritto né allegato.

**

Al Contratto di Servizio del 19/10/2020 si aggiunge, all'art. 27, il seguente art. 28 che nella numerazione del Contratto di Servizio prende la numerazione di "art. 27.04":

Articolo 28. Miscellanea

28.1 Le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto di Servizio sono a carico del Gestore.

28.2 Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto, ALA è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Deliberazione G.C. n. 49 del 13 MAR. 2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 27 MAR. 2024
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, 27 MAR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 19 fogli.

Lì 27 MAR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala